**Patente UE senza scadenza ritirata (art. 136-bis, c.d.s.): quale sanzione per la circolazione abusiva?**

***di Marco Massavelli***

***Vice Comandante Polizia Municipale Druento (TO)***

**NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

**CODICE DELLA STRADA**

***Articolo 126   
Durata e conferma della validità della patente di guida***

*11. Chiunque guida con patente o con altra abilitazione professionale di cui all'art. 116, commi 8, 10, 11 e 12, scaduti di validità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 155 euro a 624 euro. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente, del certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB o della carta di qualificazione del conducente rilasciata ad un conducente titolare di patente di guida emessa da altro Stato secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Al conducente titolare di patente di guida italiana che, nell'esercizio dell'attività professionale di autotrasporto per la quale è richiesta l'abilitazione di cui all'art. 116, comma 11, guida con tale abilitazione scaduta, si applicano le sanzioni di cui all'art. 216, comma 6.*

***Articolo 136 bis***

***Disposizioni in materia di patenti di guida e di abilitazioni professionali rilasciate da Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo***

*1. Le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo sono equiparate alle corrispondenti patenti di guida italiane. I conducenti muniti di patente di guida rilasciata da uno Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, sono tenuti all'osservanza di tutte le disposizioni e le norme di comportamento stabilite nel presente codice; ai medesimi si applicano le sanzioni previste per i titolari di patente italiana.*

*2. Il titolare di patente di guida in corso di validità, rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbia acquisito residenza in Italia ai sensi dell'art. 118-bis, può richiedere il riconoscimento della medesima da parte dello Stato italiano. Alle patenti di guida rilasciate da Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo riconosciute dall'autorità italiana, si applica la disciplina dell'art. 126-bis.*

*3. Il titolare di patente di guida in corso di validità, rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbia acquisito residenza in Italia ai sensi dell'art. 118-bis, può richiedere la conversione della patente posseduta in patente di guida italiana, valida per le stesse categorie alle quali e' abilitato, senza sostenere l'esame di idoneità di cui all'art. 121. L'ufficio della motorizzazione provvede a tale fine a verificare per quale categoria la patente posseduta sia effettivamente in corso di validità. La patente convertita è ritirata e restituita, da parte dell'ufficio della motorizzazione che ha provveduto alla conversione, all'autorità dello Stato che l'ha rilasciata, precisandone i motivi. Le medesime disposizioni si applicano per le abilitazioni professionali, senza peraltro provvedere al ritiro dell'eventuale documento abilitativo a se' stante.* ***Il titolare di patente di guida, senza limiti di validità amministrativa, trascorsi due anni dall'acquisizione della residenza normale, deve procedere alla conversione della patente posseduta.***

*4. Nei confronti dei titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbiano acquisito residenza in Italia ai sensi dell'art. 118-bis si applicano le disposizioni di cui all'art. 128. A tale fine è fatto obbligo al titolare di procedere al riconoscimento o alla conversione della patente posseduta prima di sottoporsi alla revisione.*

*5. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano quando la patente di guida della quale si chiede il riconoscimento o la conversione è sospesa o revocata dallo Stato che la ha rilasciata.*

*6. Il titolare di patente di guida in corso di validità, rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbia acquisito residenza in Italia ai sensi dell'art. 118-bis, può ottenere da un ufficio della motorizzazione il rilascio di un duplicato della patente posseduta, qualora questa sia stata smarrita o sottratta. L'ufficio della motorizzazione procede al rilascio del duplicato in base alle informazioni in proprio possesso o, se del caso, in base alle informazioni acquisite presso le autorità competenti dello Stato che ha rilasciato la patente originaria.*

*7. Il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo che guidi veicoli senza la prescritta abilitazione professionale, è soggetto alle sanzioni di cui all'art. 116, commi 16 e 18.*

*8. Il titolare di patente di guida o altra abilitazione professionale, rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, residente in Italia ai sensi dell'art. 118-bis, che circola con i predetti documenti scaduti di validità, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 126, comma 11. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro del documento scaduto di validità, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.* ***Le medesime sanzioni si applicano nell'ipotesi di violazione delle disposizioni del comma 3, ultimo periodo.***

*9. Il titolare di patente di guida o altra abilitazione professionale, rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, non residente in Italia ai sensi dell'art. 118-bis, che circola con i predetti documenti scaduti di validità, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 126, comma 11. Si applicano le disposizioni dell'art. 135, comma 13, terzo periodo.*

***Articolo 216   
Sanzione accessoria del ritiro dei documenti di circolazione, della targa, della patente di guida o della carta di qualificazione del conducente***

*1 Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, è stabilita la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione o del certificato di idoneità tecnica per le macchine agricole, o di autorizzazioni o licenze nei casi in cui sono previste, ovvero della targa, ovvero della patente di guida o della carta di qualificazione del conducente, il documento è ritirato, contestualmente all'accertamento della violazione, dall'organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni successivi, al competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. se si tratta della carta di circolazione, del certificato di idoneità tecnica per le macchine agricole, delle autorizzazioni, licenze o della targa, ovvero alla prefettura se si tratta della patente; la competenza territoriale di detti uffici è determinata con riferimento al luogo della commessa violazione. Il prefetto competente dà notizia dei procedimenti e dei provvedimenti adottati sulla patente al prefetto del luogo di residenza del trasgressore.   
Del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Nel regolamento sono stabilite le modalità per consentire il viaggio fino al luogo di custodia. Nei casi di ritiro della targa, si procede al fermo amministrativo del veicolo ai sensi dell'art. 214.   
2 La restituzione del documento può essere chiesta dall'interessato soltanto quando ha adempiuto alla prescrizione omessa. La restituzione viene effettuata dagli enti di cui al comma 1, previo accertamento del compimento delle prescrizioni suddette.  
3 Il ritiro e la successiva restituzione sono annotate nella carta di circolazione o nel certificato di idoneità tecnica per le macchine agricole, o nella patente.  
4 Il ricorso al prefetto presentato ai sensi dell'art. 203 si estende anche alla sanzione accessoria. In caso di rigetto del ricorso la sanzione accessoria è confermata. In caso di declaratoria di infondatezza dell'accertamento, questa si estende alla sanzione accessoria e l'interessato può chiedere immediatamente all'ente indicato nel comma 1 la restituzione del documento.  
5 L'opposizione di cui all'art. 205 si estende alla sanzione accessoria.  
6. Chiunque, durante il periodo in cui il documento di circolazione è ritirato, circola abusivamente con lo stesso veicolo cui il ritiro si riferisce ovvero guida un veicolo quando la patente gli sia stata ritirata, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.004,00 ad Euro 8.017,00. Si applica la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo è di tre mesi, salvo i casi in cui tale sanzione accessoria è applicata a seguito del ritiro della targa.*

**CASO OPERATIVO**

Cittadino comunitario in possesso di patente UE senza scadenza di validità e residente in Italia, ai sensi dell’articolo 118-bis, codice della strada, da oltre due anni, a cui è stata ritirata la patente, viene fermato in un controllo di polizia stradale, mentre circola alla guida del proprio veicolo. Quale sanzione deve essere applicata?

**DISPOSIZIONI OPERATIVE**

Il 19 gennaio 2013 entrava in vigore il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 che ha modificato molti articoli del Titolo IV del codice della strada, e per quanto concerne la disciplina dei documenti di guida rilasciati da uno Stato UE o extraUE, ha introdotto, tra l’altro, l’articolo 136-bis, recante “Disposizioni in materia di patenti di guida e di abilitazioni professionali rilasciate da Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo”.

Per quanto di interesse, dobbiamo soffermarci sul comma 3, dell’articolo 136-bis, codice della strada, il quale, nell’ultimo periodo, stabilisce una regola nuova per l’ordinamento nazionale: il titolare di patente di guida, rilasciato da uno Stato UE, senza limiti di validità amministrativa, trascorsi due anni dall'acquisizione della residenza normale, deve procedere alla conversione della patente posseduta, in corrispondente patente italiana.

Mentre prima il titolare di patente UE non aveva alcun obbligo di conversione del documento di guida, dopo aver acquisto la residenza in Italia, dal 19 gennaio 2013 è stata introdotta una deroga per i titolari di patenti che non abbiano scadenza.

**Operativamente, secondo quanto stabilito dal Ministero dell’Interno e dal Ministero Infrastrutture e Trasporti, la norma di cui all’articolo 136-bis, comma 3, ultimo periodo, codice della strada, in vigore dal 19.01.2013, deve essere così applicata:**

*- il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, senza limiti di validità amministrativa, già residente in Italia alla data del 19.01.2013, deve convertire la sua patente entro il 19.01.2015 e cioè entro due anni dalla data di entrata in vigore della nuova normativa;*

*- il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, senza limiti di validità amministrativa, che ha acquisito la residenza normale in Italia dopo il 19.01.2013, deve convertire la sua patente entro due anni dalla data dell’acquisizione di detta residenza.*

Nel caso in cui il conducente del veicolo che si sta controllando risulti titolare di patente UE senza scadenza, e si accerti che ha acquisito la residenza (normale, di cui all’articolo 118-bis, codice della strada, o anagrafica) da più di due anni, si applica il disposto del comma 8, ultimo periodo, dell’articolo 136-bis, che stabilisce la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 126, comma 11, codice della strada, e la sanzione amministrativa accessoria del ritiro del documento scaduto di validità, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Nel caso in cui il conducente, successivamente al ritiro del documento di guida, e prima che il medesimo venga restituito, circoli alla guida di un veicolo, quale sanzione deve essere applicata?

L’articolo 136-bis, comma 8, codice della strada, prevede la sanzione amministrativa accessoria del ritiro del documento di guida, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Per cui ci si deve riferire agli articoli dal 210 al 219.

In particolare, quindi, deve considerarsi l’articolo 216, che disciplina la procedura relativa all’applicazione della sanzione accessoria….della patente di guida….

Il comma 6, dell’articolo 216, stabilisce che:

*“Chiunque, … guida un veicolo quando la patente gli sia stata ritirata, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2004,00 a € 8017,00. Si applica la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo, La durata del fermo amministrativo è di tre mesi….”*

Per cui, nel caso in cui si accerti che il conducente del veicolo controllato sia privo del documento di guida, perché ritirato, ai sensi dell’articolo 136-bis, comma 8, ultimo periodo, in riferimento al comma 3, ultimo periodo, codice della strada, si dovrà procedere con le sanzioni previste dall’articolo 216, comma 6, codice della strada.